



ASSOSEMENTI

Associazione Italiana Sementi

STATUTO

Approvato dall'Assemblea straordinaria
del 27 aprile 2017

Statuto sociale approvato con l'atto costitutivo dell'Associazione il 1° febbraio 1946 (verbale a rogito del Dr Antonio Stame, Notaio, repertorio n. 6109/1850) e modificato dalle Assemblee straordinarie del 28 novembre 1947, 24 settembre 1948, 20 maggio 1949, 14 maggio, 22 giugno e 8 ottobre 1954, 24 ottobre 1958, 19 aprile 1963, 1° luglio 1966, 22 giugno 1973, 19 aprile 1974, 18 novembre 1977, 31 marzo 1995, 27 novembre 1998 e 2 luglio 2009.

Indice

Principi ispiratori e regole di comportamento

Titolo I

I PRINCIPI

Art. 1 - Denominazione e ambito rappresentanza

Art. 2 – Finalità

Titolo II

I RAPPORTI ASSOCIATIVI

Art. 3 - Soci

Art. 4 - Struttura associativa

Art. 5 - Camera arbitrale e regole commerciali

Art. 6 - Modalità e condizioni di adesione

Art. 7 - Contributi associativi

Art. 8 - Decadenza e recesso

Titolo III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 - Organi e durata

Art. 10 - Assemblea

Art. 11 - Validità dell'Assemblea e svolgimento

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

Art. 13 - Consiglio: composizione

Art. 14 - Consiglio: convocazione e validità

Art. 15 - Consiglio: competenze

Art. 16 - Comitato esecutivo

Art. 17 - Presidente

Art. 18 - Collegio Revisori dei Conti

Art. 19 - Collegio dei Probiviri

Art. 20 - Attività delle Sezioni

Art. 21 - Eleggibilità alle cariche sociali

Art. 22 - Uffici e personale

Titolo IV

FONDO COMUNE - AMMINISTRAZIONE

Art. 23 - Fondo comune

Art. 24 - Amministrazione delle Sezioni

Titolo V

NORME FINALI

Art. 25 - Cariche onorarie

Art. 26 - Esercizio cariche sociali

Art. 27 – Incompatibilità

Art. 28 – Regolamento interno e codice etico

Art. 29 - Scioglimento dell'Associazione

Art. 30 - Disposizioni finali

PRINCIPI ISPIRATORI
E REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. L'Associazione Italiana Sementi si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo e in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
 - a) la libertà associativa, come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
 - b) il pluralismo, quale conseguenza della libertà politica ed economica e fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;
 - c) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che l'Associazione propugna nel paese;
 - d) la solidarietà fra le imprese e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
 - e) la responsabilità verso le imprese associate e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato;
 - f) l'eguaglianza fra le imprese aderenti in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
 - g) la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati all'evoluzione della realtà sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività;
 - h) l'uropeismo, quale forma primaria, nell'attuale fase storica, e l'internazionalismo per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.
2. L'Associazione e gli associati si impegnano conseguentemente tutti ad impostare la loro azione al rispetto delle seguenti regole di comportamento:
 - a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti permanentemente ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;
 - b) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;
 - c) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio e del territorio in cui si opera;
 - d) partecipazione attiva e disponibile degli associati alla vita dell'organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli organi;
 - e) condotta morale e professionale integra degli associati e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni all'Associazione;
 - f) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;
 - g) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell'organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.

TITOLO I

I PRINCIPI

Art. 1

DENOMINAZIONE ED AMBITO RAPPRESENTANZA

1. E' costituita una libera Associazione di categoria, a carattere tecnico-organizzativo, denominata: ASSOCIAZIONE ITALIANA SEMENTI, con sigla abbreviata ASSOSEMENTI, che nel campo dell'attività sementiera si propone di continuare l'azione avviata nel 1921 dall'allora esistente Associazione italiana importatori esportatori sementi da prato e poi sviluppata come Associazione Italiana Selezionatori Sementi, ufficialmente costituita il 1° febbraio 1946.
2. L'Associazione accoglie inoltre i principi e gli scopi che hanno ispirato l'attività dell'Associazione Italiana Costitutori di Varietà vegetali, in sigla Assoseme, costituita il 16 marzo 1977 e sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria svoltasi il 18 maggio 2009, per confluire nell'Associazione Italiana Sementi.
3. L'Associazione non ha fini di lucro né vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire ad enti ed organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale in armonia con i propri principi.
4. La sua durata è illimitata.
5. L'Associazione ha sede legale in Bologna.
6. Potranno essere istituite sedi operative periferiche qualora necessità organizzative lo richiedano.
7. L'Associazione aderisce:
 - a livello internazionale, ad ISF – International Seed Federation;
 - a livello comunitario, ad ESA – European Seed Association;

- a livello nazionale, a Confcommercio – Imprese per l'Italia (Confederazione Generale Italiana delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo), di cui accetta e rispetta lo Statuto, il Codice etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.

Per quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme contenute nello Statuto, nel Codice etico e nei Regolamenti di Confcommercio – Imprese per l'Italia.

ASSOSEMENTI costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle imprese sementiere che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto dallo Statuto confederale.

Quale organizzazione di categoria aderente a Confcommercio - Imprese per l'Italia, ASSOSEMENTI favorisce l'attuazione del principio del doppio inquadramento delle imprese ad essa associate per l'adesione anche a quella territoriale.

A tal fine e onde favorire un compiuto inquadramento categoriale, settoriale e territoriale degli associati, ASSOSEMENTI promuove conseguenti protocolli d'intesa con i diversi livelli associativi interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con Confcommercio – Imprese per l'Italia.

8. Per delibera dell'Assemblea, l'Associazione può aderire ad altre organizzazioni, sia nazionali che estere, che si ispirino agli stessi principi, che abbiano finalità affini o che siano funzionali al raggiungimento degli scopi sociali, così come rendersi dimissionaria dalle iscrizioni intrattenute.

Art. 2

FINALITA'

1. L'Associazione nell'interesse generale degli operatori associati si prefigge di:

- a) promuovere lo sviluppo dell'attività sementiera svolta in Italia, in ogni suo aspetto ed in particolare quelli finalizzati alla costituzione varietale, alla produzione ed alla commercializzazione di sementi, senza escludere la possibilità di coinvolgere attività affini che possano contribuire allo scopo;
- b) rappresentare, promuovere e tutelare gli interessi morali e materiali della categoria rappresentata nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato, anche a livello internazionale;
- c) favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
- d) valutare e risolvere problemi di carattere organizzativo, economico e sociale ed operare per la valorizzazione dell'attività sementiera;
- e) assistere e rappresentare le aziende associate nella realizzazione di accordi interprofessionali e/o nella promozione di ogni altra intesa di carattere economico o finanziario;
- f) designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;
- g) prestare agli associati assistenza e svolgere servizi di informazione specificatamente riguardo l'attività sementiera, anche tramite la partecipazione o la promozione, direttamente o indirettamente, di servizi e attività a tal fine istituiti sotto qualsiasi forma giuridica;
- h) favorire l'amichevole conciliazione o la composizione delle vertenze contrattuali che dovessero insorgere fra le aziende associate e/o altri operatori;
- i) espletare ogni altra iniziativa o compito, attinente alle funzioni sociali, che dalle leggi o da deliberati dall'Assemblea sia ad essa direttamente affidato.

2. Le delibere e le funzioni per realizzare gli scopi di cui al precedente paragrafo sono di competenza dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, ciascuno nell'ambito di propria competenza, così come specificato nelle disposizioni seguenti, quando riguardano problemi o attività di interesse dell'intera categoria rappresentata, mentre sono di competenza delle singole Sezioni quando riguardano interessi specifici.

TITOLO II

I RAPPORTI ASSOCIATIVI

Art. 3

I SOCI

1. Possono fare parte dell'Associazione, in qualità di soci effettivi, le persone fisiche e giuridiche che, con struttura legalmente e stabilmente costituita in Italia, esercitano attività sementiera in almeno una delle tre funzioni seguenti: costituzione varietale, produzione e commercializzazione di prodotti sementieri.

2. Possono inoltre associarsi in qualità di soci aderenti, gli operatori che esplicano un'attività attinente a quella sementiera e che si prefiggono fini similari e comunque in armonia con quelli dell'Associazione.

3. L'adesione all'Associazione attribuisce la qualifica di associato e comporta l'osservanza del presente Statuto e la piena accettazione dei suoi principi, del Regolamento interno e del Codice etico, delle deliberazioni e delle disposizioni che, in

base allo Statuto, siano emanate, nonché dello statuto, del Codice etico di Confcommercio – Imprese per l'Italia cui Assosementi aderisce.

4. La qualifica di associato e i relativi diritti ed obblighi sono intrasmissibili a terzi, con esclusione dei casi riguardanti operazioni societarie straordinarie quali, ad esempio, fusioni, conferimenti e trasformazioni, così come del trasferimento a causa di morte nel caso di soci persone fisiche.

Art. 4

LA STRUTTURA ASSOCIATIVA

1. I soci effettivi sono organizzati nelle seguenti Sezioni:

- a) SEZIONE SEMENTI DI FORAGGERE E PER TAPPETI ERBOSI;
- b) SEZIONE SEMENTI DA ORTO, DA GIARDINO, FORESTALI ED OFFICINALI;
- c) SEZIONE SEMENTI DI CEREALI A PAGLIA;
- d) SEZIONE COLTURE INDUSTRIALI (ad es. mais e sorghi, oleaginose, bietola da zucchero);
- e) SEZIONE COSTITUTORI.

2. Qualora l'evoluzione dell'attività sementiera e delle esigenze rappresentative dell'Associazione lo giustifichino, previa approvazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, potranno essere istituite nuove Sezioni o sottosezioni e Comitati orizzontali, anche all'interno e/o fra le Sezioni di cui al paragrafo precedente, così come nell'ambito dei soci aderenti.

Art 5

CAMERA ARBITRALE E REGOLE COMMERCIALI

1. Per il componimento amichevole delle divergenze commerciali che dovessero insorgere fra le aziende associate e/o altri operatori economici, è costituita una Camera arbitrale dell'Associazione retta da un proprio regolamento che, in tutte le sue norme, è parte integrante del presente Statuto.

2. La Camera arbitrale è presieduta dal Presidente dell'Associazione, che può delegare ad altri la carica.

3. In mancanza di espresso patto diverso, le aziende associate sono tenute a sottostare all'arbitrato irrituale secondo il regolamento emanato dall'Associazione.

4. L'Associazione adotta le regole ed usi di ISF – International Seed Federation, quali norme per il commercio nazionale delle sementi. È facoltà delle parti prevederne contrattualmente per iscritto l'esclusione, così come l'applicazione di altre regole.

5. Relativamente ai rapporti con Confcommercio ASSOSEMENTI si impegna ad accettare:

- 1) Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di Confcommercio – Imprese per l'Italia, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto dall'art. 41 dello Statuto confederale;
- 2) Le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste dagli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
- 3) Il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di Confcommercio – Imprese per l'Italia;
- 4) Le norme previste all'art.18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione del logo confederale.

Art. 6

MODALITA' E CONDIZIONI DI ADESIONE

1. Per aderire all'Associazione occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'azienda, sulla quale delibera inappellabilmente il Consiglio direttivo sentito, per i soci effettivi, il Comitato della Sezione interessata.

2. La domanda di iscrizione deve essere accompagnata da idonea documentazione comprovante l'attività svolta ed il possesso dei requisiti prescritti.

3. Per i soci effettivi la domanda di adesione deve specificare la/le Sezioni per la/le quali è richiesta l'iscrizione e deve in particolare essere accompagnata da:

- copia del certificato di iscrizione al Registro delle imprese, tenuto dalla locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- copia dell'autorizzazione alla produzione di sementi, qualora trattasi di azienda produttrice;
- ogni altro documento o elemento ritenuto opportuno e necessario dal Consiglio direttivo o dal Comitato della Sezione interessata.

4. Possono fare parte della Sezione costitutori le figure fisiche o giuridiche che abbiano costituito varietà vegetali o che abbiano in esclusiva la gestione e tutela dei diritti di altri costitutori di varietà iscritte nel registro nazionale o nel catalogo comune.
5. L'adesione impegna l'associato a tutti gli effetti di legge e statutari per un biennio, con inizio dal 1° gennaio dell'anno di adesione.
6. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se un formale atto di dimissioni, a mezzo lettera raccomandata, non viene presentato dall'associato almeno tre mesi prima della scadenza del biennio in corso.
7. Gli associati iscritti all'Associazione dopo il 30 giugno possono essere ammessi a corrispondere la quota sociale annuale in misura dimezzata, comunque l'impegno associativo biennale decorre dal 1° gennaio successivo.
8. Le nuove ammissioni all'Associazione sono soggette ad una quota "una tantum" di iscrizione nella misura fissata dagli Organi competenti, da corrispondere congiuntamente al primo contributo associativo.

Art. 7

I CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1. Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente all'Associazione, entro trenta giorni da formale richiesta, i contributi ordinari deliberati dal Consiglio direttivo all'atto dell'approvazione del progetto di bilancio preventivo nella forma di:
 - quota base, uguale per tutti i soci, effettivi ed aderenti;
 - quota integrativa, che dovrà tenere conto del fatturato realizzato nel settore sementi da parte dell'azienda associata;
 - quota specifica di Sezione.
2. Nella fissazione della quota associativa di base ed integrativa il Consiglio direttivo dovrà attenersi al principio che l'ammontare dovuto da tutti gli associati assicuri copertura alla totalità delle spese fisse generali e di struttura (funzionamento uffici, personale ecc..).
3. Per la determinazione delle quote specifiche di Sezione, il Consiglio si atterrà al principio di ripartizione della residua parte del bilancio preventivo tra le singole Sezioni in funzione del loro grado di attività a livello di Associazione ed in relazione al rispettivo mercato.
4. All'interno di ogni Sezione, su proposta del relativo Comitato, le associate potranno essere collocate in non più di quattro fasce contributive diverse in funzione delle potenzialità e delle dimensioni dell'attività sementiera sviluppata.
5. Per la copertura di costi riferentisi a progetti o programmi di attività deliberati con carattere straordinario o comunque ritenuti, in sede di delibera, rivolti a finalità che giustifichino una ripartizione dei costi su basi anche diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie, il Consiglio direttivo può adottare anche criteri e parametri di contribuzione diversi.
6. Per le imprese associate temporaneamente inattive che ne facciano domanda, la quota può essere ridotta dal Consiglio direttivo con criterio forfettario.
7. Gli associati che non corrispondono i contributi dovuti entro i termini fissati sono dichiarati in mora e vengono sospesi dai diritti sociali.
8. Terminato l'esercizio sociale senza avvenuta regolarizzazione, il socio moroso incorre nel provvedimento di espulsione da parte del Consiglio direttivo, restando comunque impregiudicato il credito da parte dell'Associazione il cui recupero potrà essere rivendicato con le iniziative e nelle sedi anche legali più opportune.
9. Solo se in regola con la corresponsione dei contributi gli associati possono esercitare i loro diritti e partecipare all'attività associativa.

Art. 8

DECADENZA E RECESSO

1. La qualità di associato si perde:
 - a) per recesso, secondo i modi e nei termini di cui al precedente art. 6. Il recesso non libera l'associato dagli impegni finanziari relativi ad iniziative già deliberate dall'Associazione;
 - b) per espulsione deliberata dal Consiglio direttivo, a seguito di grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto ovvero di gravi contrasti con gli indirizzi dettati dai competenti organi dell'Associazione, nonché per l'inadempimento a lodi arbitrali emessi ai sensi del Regolamento arbitrale dell'Associazione o di altri organismi;
 - c) per decadenza, a seguito della perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'adesione;
 - d) per mancato pagamento dei contributi associativi;
 - e) per lo scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea nelle forme del presente Statuto.
2. Contro il provvedimento di espulsione dall'Associazione l'interessato potrà appellarsi presentando ricorso motivato al Collegio dei Probiviri, a mezzo lettera raccomandata, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. Il Collegio dei Probiviri deciderà inappellabilmente.

TITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

ORGANI E DURATA

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Comitato esecutivo
 - d) il Presidente;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) il Collegio dei Probiviri.
2. Sono organi di ogni singola Sezione:
 - a) l'adunanza degli iscritti;
 - b) il Comitato di Sezione;
 - c) il Presidente di Sezione.
3. Gli Organi dell'Associazione vengono eletti a scrutinio segreto.
4. Le cariche elettive hanno durata triennale. I Presidenti che hanno svolto tale funzione per due mandati consecutivi non sono immediatamente rieleggibili alla stessa carica.
5. Gli eletti in Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive. Ad essi subentra il rappresentante risultato primo non eletto per quella carica.
6. Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme del presente statuto ovvero quelle dello statuto confederale o rappresenti aziende associate non in regola con il pagamento dei contributi associativi.
7. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo i candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di ASSOSEMENTI e di Confcommercio – Imprese per l'Italia e la piena integrità morale e professionale.
I candidati alle cariche associative non devono aver subito condanne per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, lo Stato, l'Unione Europea, né avere processi penali in corso per tali reati, né sentenze dichiarative di fallimento. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.
8. La perdita dei requisiti di cui ai precedenti punti 6 e 7 in capo ai componenti gli Organi associativi comporta la decadenza dalla carica ricoperta. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto.
La delibera di decadenza è comunicata per iscritto al componente decaduto entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.
Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri.

Art. 10

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea generale dell'Associazione è composta dai soci effettivi in regola con i versamenti contributivi e con le norme statutarie.
2. Le riunioni dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.
3. In seduta ordinaria l'Assemblea deve tenersi almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, mediante invito scritto ai soci effettivi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente dell'Associazione o il Consiglio lo ritengano opportuno o su domanda motivata del Collegio dei Revisori dei conti o di almeno due Sezioni, ovvero un quarto dei soci effettivi, i quali sono tenuti a presentare uno schema di ordine del giorno.

6. Qualora la convocazione sia richiesta dal Consiglio direttivo, dal Collegio dei Revisori dei Conti o dalle associate, il Presidente deve provvedervi entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza la convocazione dovrà essere effettuata entro i quindici giorni successivi dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
7. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata a mezzo telecorrispondenza con preavviso di almeno sette giorni.
8. Possono assistere all'Assemblea i componenti gli Organi previsti dal presente Statuto ed il Direttore o Segretario, nonché i soci aderenti.

Art. 11

VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E SVOLGIMENTO

1. Le riunioni dell'Assemblea ordinaria o straordinaria sono valide in prima convocazione allorché siano presenti, anche per delega, la metà più uno degli associati aventi diritto. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. L'Assemblea, che è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, nomina nel proprio seno almeno due scrutatori ed il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea medesima.
3. La partecipazione del notaio è necessaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, ovvero quando sia richiesta anzitempo da almeno il 25% degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.
4. Ad ogni azienda associata spetta un voto, a prescindere dai rappresentanti presenti in Assemblea, che possono essere in numero massimo pari alle Sezioni cui essa è iscritta.
5. Nessun componente dell'Assemblea può essere portatore di più di due deleghe. La delega è ammessa solo fra soci effettivi.
6. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce di volta in volta le modalità delle votazioni, salvo che l'Assemblea decida diversamente e salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente. In quelle segrete la proposta si intende respinta.
8. Per modificare lo Statuto, approvare il recesso da Confcommercio – Imprese per l'Italia ovvero per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, i quali dovranno rappresentare la maggioranza degli iscritti.
9. Le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione, così come il voto su specifici argomenti individuati dal Consiglio direttivo, possono essere deliberati anche tramite referendum.
10. Nel caso l'Assemblea sia chiamata a deliberare il recesso da Confcommercio – Imprese per l'Italia, la convocazione dell'Assemblea deve essere contestualmente comunicata al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata r.r.. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

Art. 12

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) stabilisce gli indirizzi di politica associativa, vincolanti per tutti i Gruppi e gli associati;
 - b) approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione, nonché dalle singole Sezioni, così come le linee programmatiche per il bilancio preventivo dell'anno successivo, inoltrandolo a Confcommercio – Imprese per l'Italia congiuntamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e della dichiarazione sottoscritta dal Direttore / Segretario attestante la conformità del bilancio stesso alle scritture contabili;
 - c) elegge, in occasione del rinnovo del Consiglio direttivo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio Probiviri;
 - d) delibera su ogni altro argomento inserito nell'ordine del giorno, compresa l'eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
 - a) le modifiche al presente Statuto o lo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori e le modalità di liquidazione;
 - b) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno;
3. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, ASSOSEMENTI si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi associativi, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

Art. 13

CONSIGLIO: COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio direttivo è composto:
 - dal Presidente di ciascuna delle Sezioni in cui è strutturata l'Associazione;
 - da due eletti per ciascuna Sezione;
 - dal Presidente dei Comitati orizzontali eventualmente istituiti.
2. Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione di insediamento, nomina con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei voti espressi, il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione, scegliendoli tra i propri componenti.
3. Il Presidente dell'Associazione può anche essere eletto tra persone non appartenenti al Consiglio o all'Associazione, ma in questo caso la nomina dovrà essere ratificata da una specifica Assemblea che dovrà tenersi entro 60 giorni dalla votazione del Consiglio direttivo.
4. Al Consigliere eletto Presidente dell'Associazione subentra, nella carica che ricopriva all'interno della Sezione, il rappresentante primo non eletto per quella carica.

Art. 14

CONSIGLIO: CONVOCAZIONE E VALIDITA'

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, ogni volta che lo ritenga necessario e comunque tutte le volte che ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. In quest'ultimo caso il Presidente dovrà provvedervi entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi otto giorni il Collegio dei Probiviri.
2. La convocazione del Consiglio deve avvenire con preavviso di almeno dieci giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche con soli cinque giorni di preavviso.
3. L'avviso di convocazione, per iscritto ed inoltrato anche telematicamente, deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora, nonché l'ordine del giorno della riunione.
4. Delle riunioni di Consiglio dovrà essere dato avviso ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri, i quali potranno parteciparvi con voto consultivo.
5. E' facoltà del Presidente dell'Associazione di invitare i Comitati di Sezione, così come altri esperti in relazione agli argomenti in discussione.
6. Il Consiglio, che può tenersi, se così indicato nella convocazione, anche per via telematica/telefonica, è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti.

Art. 15

CONSIGLIO: COMPETENZE

Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:

- a) determina le direttive d'azione dell'Associazione;
- b) provvede all'amministrazione dell'Associazione, predispone i bilanci consuntivo e preventivo anche secondo gli schemi predisposti da Confcommercio – Imprese per l'Italia, nomina e revoca il Direttore / Segretario e gestisce i rapporti di lavoro con il personale dipendente;
- c) delibera sull'ammissione dei soci;
- d) stabilisce la misura dei contributi dovuti dagli associati, sia le quote ordinarie di base ed integrativa, che quella specifica di Sezione, ratificando la ripartizione interna eventualmente adottata dalle Sezioni;
- e) approva il regolamento interno generale e l'eventuale codice etico specifico dell'Associazione, così come i regolamenti interni di Sezione;
- f) nomina il Presidente ed approva i componenti dei Comitati orizzontali eventualmente istituiti;
- g) mantiene aggiornato il Regolamento arbitrale dell'Associazione;
- h) provvede alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti dell'Associazione in organismi, enti o commissioni, sentite eventualmente le Sezioni interessate. Ove sia richiesta particolare competenza tecnica possono essere designati o nominati anche esponenti di aziende non associate;
- i) conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza e nomina, ove necessario, un Procuratore dell'Associazione, stabilendone compiti e poteri;
- j) delibera tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sulla costituzione o partecipazione agli organismi di cui all'art. 2/f del presente Statuto, nonché su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- k) in ogni caso, pone in essere ogni operazione necessaria per l'attuazione dell'oggetto associativo.

Art. 16

COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente in carica, che lo presiede, dal Vice Presidente e dai Presidenti di Sezione e dei Comitati orizzontali eventualmente istituiti.
2. Esso si riunisce su convocazione disposta dal Presidente, anche telematicamente/telefonicamente, ogni qualvolta egli lo ritenga necessario.
3. Il Comitato adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, riferendone alla prima riunione dello stesso per la convalida del proprio operato, ed esercita le funzioni ad esso demandate dal Consiglio o dall'Assemblea.
4. Le riunioni, che possono svolgersi anche telematicamente/telefonicamente, sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti stessi.

Art. 17

PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma, che può delegare al Vice Presidente e, per l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, al responsabile degli uffici.
2. Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali. Inoltre:
 - ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
 - vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
 - propone al Consiglio direttivo la nomina e revoca del Direttore / Segretario attenendosi nella scelta ai criteri indicati da Confcommercio – Imprese per l'Italia;
 - può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendano necessari nell'interesse dell'Associazione.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente o il Consigliere più anziano nella carica. In caso di vacanza, lo sostituisce fino alla scadenza del mandato il Vice Presidente.

Art. 18

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di verifica e controllo della gestione amministrativa dell'Associazione, di cui riferisce agli Organi.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra non soci. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano di età, elegge al proprio interno il suo Presidente. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'art. 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'art. 2430 e all'art. 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di un proprio autonomo Regolamento.
3. Alla scadenza possono essere rieletti. In caso di vacanza subentra il membro supplente più anziano. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 19

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e, eventualmente, da due membri supplenti eletti dall'Assemblea anche fra non soci, su proposta del Consiglio.
2. Il Collegio, in occasione della prima riunione, elegge nel proprio seno il Presidente.
3. In caso di vacanza l'Assemblea provvede ad integrare i componenti in occasione della prima riunione.
4. Il Collegio assicura il sistema di garanzia statutario di ASSOSEMENTI. In particolare esercitando le proprie funzioni nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia, pronuncia pareri e giudica quale amichevole compositore su tutte le questioni che non siano riservate dal presente Statuto ad altri organi, anche in relazione all'applicazione del presente Statuto, in particolare sulle controversie fra le Sezioni e l'Associazione e tra gli associati e l'Associazione. Inoltre, esprime pareri sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione ad ASSOSEMENTI, ovvero di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. In caso di eventuali contenziosi su decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri di ASSOSEMENTI, può presentarsi domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione, secondo la procedura disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale di Confcommercio.
5. La carica di proboviro è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione, nonché con analoghe cariche presso altri livelli del sistema confederale di Confcommercio – Imprese per l'Italia.

6. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 20

ATTIVITA' DELLE SEZIONI

1. Ogni Sezione deve dotarsi di un proprio regolamento interno, ratificato dal Consiglio direttivo dell'Associazione, che preveda le norme di funzionamento. Tale regolamento deve conformarsi al presente Statuto e rispettare il regolamento interno generale ed il Codice etico.
2. L'attività di ogni singola Sezione si concretizza mediante riunioni delle aziende associate alla stessa o del relativo Comitato di Sezione.
3. In occasione dell'Assemblea generale elettiva ogni Sezione elegge al proprio interno un Presidente e due membri del Comitato di sezione, che comporranno il Consiglio direttivo. Secondo le modalità stabilite nel rispettivo regolamento interno, ogni Sezione completerà la composizione del rispettivo Comitato, composto da quattro o sei componenti. In caso di vacanza subentra il primo candidato non eletto per la carica in oggetto.
4. Il Comitato di Sezione ha il compito di esaminare ed approfondire specifiche tematiche tecniche od organizzative, ad esso demandate dalle associate alla Sezione stessa, al quale riferisce.
5. Le riunioni sono indette dal Presidente di Sezione, per sua iniziativa o su richiesta di almeno metà dei componenti il Comitato di Sezione o delle aziende associate alla Sezione.
6. Per le elezioni e le delibere nell'ambito delle riunioni di Sezione, ad ogni associata spettano tanti voti quanti sono quelli attribuiti alla fascia di contribuzione nella quale è stata eventualmente inserita, secondo il relativo regolamento interno; le aziende iscritte appartenenti ad una fascia di contribuzione non potranno comunque disporre di un numero di voti superiore alla sommatoria delle altre fasce. È ammessa la delega fra iscritte alla stessa Sezione, in numero non superiore a due per ogni associata.
7. Per il conseguimento di obiettivi di specifica attinenza all'attività delle proprie iscritte, ogni singola Sezione può aderire, a titolo individuale e previa autorizzazione del Consiglio direttivo, ad organismi interprofessionali, strutture di prodotto o comitati tecnico-scientifici.
8. Le riunioni di Sezione possono essere tenute anche per via telematica/telefonica.

Art. 21

ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE SOCIALI

1. Se non diversamente stabilito, possono essere eletti alle cariche sociali i legali rappresentanti delle aziende associate o altre persone munite di delega o di procura sottoscritta dal legale rappresentante di un'azienda associata.
2. Una stessa persona non può essere nominata Presidente di più Sezioni o Comitati orizzontali o componente di più Comitati di Sezione.
3. Nessuna azienda associata all'Associazione può avere più di un rappresentante nel Consiglio direttivo.
4. Nessuna azienda associata all'Associazione può avere più di un rappresentante nel Comitato tecnico di una Sezione.

Art. 22

UFFICI E PERSONALE

1. La sovrintendenza degli Uffici dell'Associazione è affidata a persona con la qualifica di Direttore o Segretario, assunta da parte del Consiglio direttivo.
2. Il Direttore o Segretario è responsabile dell'attività organizzativa dell'Associazione, della segreteria degli Organi associativi, del regolare funzionamento degli uffici, della gestione del personale e della conservazione dei documenti. Coadiuvando inoltre il Presidente e gli Organi collegiali nell'espletamento del loro mandato ed interviene alle riunioni degli stessi Organi, a titolo consultivo, assumendone le funzioni di segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio o ad altro delegato. Assicura inoltre le funzioni di segreteria della Camera arbitrale istituita presso l'Associazione.
3. L'incarico di Direttore / Segretario è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

TITOLO IV

FONDO COMUNE – AMMINISTRAZIONE

Art. 23

FONDO COMUNE

1. Il fondo comune è formato:
 - a) dai beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'Associazione;
 - b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali.
2. I proventi dell'Associazione sono formati da:
 - a) contributi associativi ordinari, integrativi e straordinari, deliberati dagli Organi sociali;
 - b) oblazioni volontarie;
 - c) proventi vari, nonché ogni altra entrata deliberata dal Consiglio.
3. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico e finanziario deve essere sottoposto all'approvazione dei soci entro il mese di aprile dell'anno successivo.
4. Il fondo comune, con ogni suo incremento ed accessione, è indivisibile tra i soci; in caso di cessazione del rapporto associativo, dovuta a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretendere la quota proporzionale.
5. Non possono in alcun caso essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo quanto previsto dall'art. 29 o imposto dalla legge.
6. ASSOSEMENTI si impegna a garantire nei confronti della propria base associativa la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate. ASSOSEMENTI ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria.

Art. 24

AMMINISTRAZIONE DELLE SEZIONI

Ogni singola Sezione, per iniziative specifiche e di carattere straordinario, può inoltre costituire un fondo alimentato da tutte le associate iscritte, secondo le modalità dallo stesso stabilite.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 25

CARICHE ONORARIE

A seguito di delibera della Assemblea l'Associazione può nominare un Presidente onorario, così come può designare dei Soci onorari ai quali potranno essere affidate cariche sociali onorifiche.

Art. 26

ESERCIZIO DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche elettive e rappresentative dell'Associazione, previste dal presente Statuto, sono a titolo gratuito, fatta eccezione per il rimborso delle spese di viaggio, soggiorno ecc.. relative all'espletamento del proprio mandato secondo la decisione adottata dal Consiglio direttivo o dalla rispettiva Sezione.

Art. 27

INCOMPATIBILITA'

1. La carica di Presidente, Vice Presidente, membro del Comitato esecutivo, nonché quella di Direttore / Segretario, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici. Per espressa delibera del Consiglio direttivo, con la sola eccezione del Presidente e del Vice Presidente, i membri del Comitato esecutivo possono essere derogati dal principio di incompatibilità di cui al precedente comma. L'assunzione di mandati o incarichi incompatibili con la carica di componente degli Organi associativi, ai sensi del medesimo comma uno, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
2. Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta all'Associazione.

Art. 28

REGOLAMENTO INTERNO E CODICE ETICO

1. Per definire le regole interne di funzionamento dell'Associazione e gli aspetti esecutivi del presente Statuto, il Consiglio direttivo adoterà un regolamento interno generale.
2. In modo analogo potrà essere adottato uno specifico Codice etico dell'Associazione.

Art. 29

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e le modalità di liquidazione, stabilendo altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme applicabili del Codice civile o previste dalla legge per gli enti non commerciali di tipo associativo.
2. Le modifiche al presente Statuto, adottate il 27 aprile 2017, entrano in vigore dal 1° gennaio 2018.